



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione *ex* art. 14-*ter* l. n. 3/2012, depositato da **FANTINI ALEX** in data 14/7/2022 e rubricato al n. **26/2022 R.G.**;

letta la relazione particolareggiata dei Gestori dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv.te Nadia Trifirò, Giovanna Gaudenzi e Maria Olivia Zambelli, quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 l. n. 3/2012;

lette le integrazioni depositate il 22/9/2022;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che la relativa Impresa Individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 5/2/2021, quindi da oltre un anno;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-*ter* c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente e che il reddito ammonta a circa euro 1.400,00 lordi mensili;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

visto l'art. 14-*quinq*ues della l. n. 3/2012,

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione dei beni di **FANTINI ALEX**, nato a Bologna il 10/2/1996
e residente a Bologna alla via _____, C.F. _____ ;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14- *quinquies* c. 2 l. n. 3/2012 l'avv. Nadia Trifirò;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda e il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 950,00, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b) l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore in base alle spese da lui stesso quantificate in ricorso come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, ad eccezione di quelli per legge impignorabili;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna:
www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente, all'OCC e al Liquidatore.

Bologna, 31 ottobre 2022

Il Giudice delegato

Alessandra Mirabelli

